



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione *ex art. 14-ter* l. n. 3/2012, depositato da **VENTURA ENRICHETTA** in data 22/6/2022 e rubricato al n. **17/2022 R.G.**;

letta la relazione particolareggiata del Gestore dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, dott. Giuseppe Olivieri, quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 l. n. 3/2012;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che la relativa Impresa Individuale è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 29/6/2011, quindi da oltre un anno;

rilevato che nei confronti della ricorrente risultava pendente innanzi il Tribunale di Bologna esecuzione immobiliare recante n. 255/2018 R.G.E. in cui, già emesso decreto di trasferimento, era prevista udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione in data 24/6/2022;

che il ricavato della vendita, per la quota di pertinenza della ricorrente (50%), è stato messo a disposizione della procedura di liquidazione, circostanza questa che potrà trovare attuazione solo se le somme non siano nel frattempo state assegnate al creditore ipotecario (al netto delle spese della procedura esecutiva), mentre in caso contrario dovrà esclusivamente farsi riferimento all'esito della distribuzione in termini di residui debiti (non più muniti di prelazione speciale) da soddisfare sui restanti beni e crediti costituenti il patrimonio presente e futuro della ricorrente;



che tale restante patrimonio è stato ricostruito in termini di quota di reddito da lavoro dipendente e TFR anticipabile nel quadriennio, nonché da tre autovetture, mentre gli arredi dell'abitazione sono stati ritenuti impignorabili;

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 14-*ter* c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che la ricorrente svolge attività di lavoro dipendente e che il reddito ammonta a circa euro 1.190,00 netti mensili;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

visto l'art. 14-*quinq*ues della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **VENTURA ENRICHETTA**, nata a Bologna il 23/6/1966 e residente in Castel San Pietro Terme (BO) alla Via _____, C.F. _____ ;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14- *quinq*ues c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Giuseppe Olivieri;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

in particolare che, laddove ancora pendente e non già intervenuta l'assegnazione delle somme ai creditori nella procedura esecutiva immobiliare n. 255/2018 R.G.E. Tribunale di Bologna, il Liquidatore possa subentrarvi al fine di farsi assegnare la



quota di pertinenza della debitrice ricorrente, al netto delle spese di procedura esecutiva

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del Liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità della ricorrente la somma mensile di euro 950,00, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b) l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore in base alle spese da lui stesso quantificate in ricorso come necessarie per il proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri automobilistici a cura del Liquidatore, solo con riferimento alle autovetture che egli ritenga conveniente liquidare in quanto effettivamente munite di valore di realizzo;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, ad eccezione di quelli per legge impignorabili;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 16 luglio 2022

Il Giudice delegato

Alessandra Mirabelli

